

DECRETO LEGISLATIVO 24/2023
INFORMATIVA INTERNA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONE DI ILLECITI
E SULLA TUTELA DEL SEGNALANTE

1 – Finalità

Questo documento fornisce le informazioni sul modo in cui:

- l'azienda ha attuato il canale di segnalazione interna di cui al Decreto legislativo 24/2023,
- il segnalante può comunicare con l'azienda,
- l'azienda protegge l'identità del segnalante,
- l'azienda gestisce la segnalazione.

2 – Obiettivo della segnalazione

Il D.lgs. 24/2023 stabilisce che chiunque, dipendenti, fornitori, clienti e terzi, possa segnalare all'azienda fatti o comportamenti che possono essere evidenza della commissione di illeciti civili, fiscali, tributari e penali, o di comportamenti elusivi della norma in questione.

3 – Oggetto delle segnalazioni

Nello specifico, rientrano fra l'oggetto di segnalazione le violazioni di norme in materia di

- adempimenti amministrativi, fiscali, civili e penali,
- reati presupposto stabiliti dal d. Lgs. 231/2001,
- elusione o di violazione norme anche comunitarie nei settori dei servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo,
- sicurezza e conformità dei prodotti immessi nel mercato dell'Unione,
- sicurezza dei trasporti,
- tutela dell'ambiente,
- sicurezza nucleare,
- sicurezza degli alimenti, mangimi, salute e benessere degli animali,
- salute pubblica (anche prodotti medicinali e dispositivi di impiego medico),
- protezione dei consumatori,
- tutela della vita privata, dei dati personali, della sicurezza delle reti e dei sistemi informativi,
- appalti pubblici.
- lesione degli interessi finanziari dell'Unione,
- regolazione del mercato interno, concorrenza, aiuti di Stato,
- elusione degli obiettivi fissati dalla normativa whistleblowing.

4 – Gestore delle segnalazioni

Il gestore delle segnalazioni è il legale rappresentante pro-tempore dell'azienda, che può essere contattato tramite la piattaforma raggiungibile all'indirizzo: dahuasecurity.wbisweb.it nelle forme di cui al successivo articolo 5

5 – Procedura di gestione delle segnalazioni

5.1 – Segnalazioni interne

5.1.1 – Soggetti legittimati alla segnalazione

Chiunque, interagendo a qualsiasi titolo con l'azienda, abbia notizia di un illecito fra quelli indicati nel precedente articolo 3 commesso dal personale dell'azienda è legittimato a inoltrare la segnalazione.

A migliore tutela dei diritti delle parti coinvolte, e fermo restando il dovere di formazione e informazione dei soggetti che operano come gestore della segnalazione, ove necessario l'azienda potrà dotarsi di assistenza specialistica.

5.1.2 – Canale di segnalazione

La segnalazione deve essere inviata **esclusivamente** tramite la piattaforma dedicata raggiungibile all'indirizzo **dahuasecurity.wbisweb.it**

La piattaforma di gestione delle segnalazioni è l'unico canale di comunicazione con il segnalante, e consente a quest'ultimo di:

- ricevere l'avviso di ricevimento della segnalazione,
- interagire con il gestore della segnalazione, anche ai fini dell'invio di ulteriori informazioni relative alla segnalazione,
- ottenere il riscontro alla segnalazione, che sarà fornito entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento,

5.1.3 – Segnalazioni non accettabili

Non verranno prese in considerazione le segnalazioni:

- anonime,
- prive del riferimento a riscontri concreti,
- che non contengono informazioni sufficienti ad avviare l'attività istruttoria,
- eseguite nel solo interesse del segnalante,
- pervenute tramite canali diversi da quello indicato in questo articolo.

5.1.4 – Fasi della segnalazione

- **Attivazione del procedimento:**
 - il segnalante compila i campi obbligatori indicati nel modulo di segnalazione messo a disposizione tramite la piattaforma di segnalazione, fornisce tutte le informazioni in proprio possesso (inclusi documenti, immagini, registrazioni audiovisive e i nominativi di persone che possono confermare quanto segnalato e procede all'invio della segnalazione.
- **Presa in carico della segnalazione:**
 - il sistema genera un codice di presa in carico della segnalazione,
 - il segnalante deve mantenere assolutamente riservato il codice ricevuto e tutti gli altri elementi inseriti nella segnalazione.
- **Fase preistruttoria:**
 - entro quindici giorni dalla ricezione della segnalazione, il gestore della segnalazione analizza il contenuto di quanto inviato, prendendo in considerazione solo ed esclusivamente gli elementi oggettivi indicati,
 - se la segnalazione è carente, il gestore della segnalazione invita il segnalante ad integrare le informazioni entro un termine congruo, non inferiore a una settimana,
 - se il segnalante non fornisce le informazioni richieste entro il termine assegnato o la segnalazione non è sufficientemente dettagliata, il gestore della segnalazione archivia la segnalazione dandone comunicazione al segnalante. Rimane ferma la possibilità di reiterare la segnalazione,
 - se la segnalazione è sufficientemente dettagliata il gestore della segnalazione apre un'istruttoria e avvisa il segnalante del suo avvio,

- **Fase istruttoria:**
 - l'istruttoria si conclude entro sessanta giorni dall'apertura del procedimento, salva documentata necessità di proroga che il gestore della segnalazione dovrà richiedere all'organo gestorio dell'azienda,
 - il gestore della segnalazione procede alla verifica dei fatti oggettivi indicati nella segnalazione, astenendosi dal comunicare o dal lasciar intuire, anche indirettamente, l'identità del segnalante,
 - la verifica dei fatti oggettivi indicati nella segnalazione avviene, quanto all'azienda, tramite accesso ad atti e documenti, audizione dei soggetti interessati, richiesta di informazioni e, quanto al segnalante, tramite richiesta di chiarimenti e integrazioni che si dovessero rendere necessarie a seguito di fatti emersi durante l'istruttoria,
 - tutti gli atti compiuti dal gestore della segnalazione e i documenti acquisiti sono raccolti in un fascicolo di natura riservata che potrà essere messo a disposizione esclusivamente dell'azienda e/o delle autorità competenti.
- **Fase decisoria:**
 - conclusa la fase istruttoria, se il procedimento non deve essere archiviato per infondatezza della segnalazione, il gestore della segnalazione predispose una relazione conclusiva che (ferma restando la tutela dell'identità del segnalante) contiene:
 - data, ora e codice della segnalazione
 - il contenuto della segnalazione,
 - l'elenco di ogni atto istruttorio compiuto, comprese l'indicazione di data e ora,
 - i fatti oggettivi accertati e i relativi elementi di prova a sostegno;
 - la relazione conclusiva non contiene alcun elemento che identifica il segnalante,
 - Il gestore della segnalazione invia copia della relazione conclusiva all'azienda per l'adozione dei provvedimenti del caso e informa il segnalante, tramite la piattaforma, dell'esito dell'istruttoria.

5.2 – Segnalazioni esterne

Nei casi previsti dall'articolo 6 del D.lgs. 24/2023 le segnalazioni esterne vanno inviate direttamente all'Autorità nazionale anticorruzione nelle forme indicate sul sito www.anticorruzione.it.

5 – Tutela del segnalante

5.1 – Soggetti a conoscenza dell'identità del segnalante

L'identità del segnalante è nota esclusivamente al gestore della segnalazione. Come ulteriore misura di protezione, l'azienda potrà ricorrere a un soggetto indipendente che opera come custode dell'identità.

5.2 – Obbligo del segnalante di formulare richiesta di riservatezza e di indicare un interesse personale nella segnalazione

Il segnalante deve specificare se le proprie generalità devono rimanere riservate (salvi i casi previsti dalla legge) e se la segnalazione è eseguita anche nel proprio interesse.

5.3 – Conseguenze della mancata formulazione da parte del segnalante della richiesta di riservatezza

In assenza di indicazione espressa da parte del segnalante circa la volontà di mantenere riservata la propria identità, l'azienda potrà renderla nota nei limiti previsti dalla legge. Tuttavia, prima di rendere nota l'identità del segnalante nei casi previsti dalla legge e in particolare in un eventuale procedimento disciplinare avviato a seguito della segnalazione, informerà il segnalante della necessità di rendere note le sue generalità.

Se il segnalante che non aveva formulato richiesta di riservatezza non risponde entro tre giorni solari dall'invio della comunicazione di cui al comma precedente, l'azienda potrà procedere alla comunicazione delle suddette generalità nei modi e per le finalità di legge.

5.4 – Misure tecnologiche a tutela della riservatezza del segnalante e della segnalazione

Anche ai fini del rispetto sulla normativa in materia di trattamento di dati personali, la piattaforma utilizzata per la gestione delle segnalazioni prevede la cifratura di tutte le informazioni ivi contenute, la cui chiave di decifrazione è nota soltanto all'azienda.

In conseguenza di quanto precede, il fornitore di servizi di data-centre presso il quale è attestata la piattaforma non ha alcun modo di prendere cognizione dei contenuti delle segnalazioni.

Tutti gli atti del gestore della segnalazione compiuti nel corso dell'attività istruttoria sono confidenziali e protetti da adeguate misure di sicurezza.

6 – Trattamento dei dati personali

Il titolare del trattamento è l'azienda in persona del legale rappresentante pro-tempore.

Il trattamento dei dati personali del segnalante avviene per obbligo di legge (d.lgs. 24/2023) e per dare seguito a una istanza dell'interessato e come tale non richiede il consenso.

La piattaforma di segnalazione utilizza un sistema di cifratura dei dati personali del segnalante e della segnalazione, la cui chiave di decifrazione è nella esclusiva disponibilità del gestore della segnalazione. Di conseguenza, né l'azienda, né i fornitori di servizi tecnologici possono accedere ai dati in questione.

L'attività istruttoria è svolta senza utilizzare i dati personali del segnalante.

L'informativa dettagliata è disponibile qui [\(inserire link alla pagina dell'informativa\)](#)